

Dal comunicato stampa della Corte costituzionale più dubbi che certezze

Autore: **Salvatore Curreri**

8 dicembre 2013

Diversi sono i dubbi sollevati dal comunicato-stampa con cui la Corte costituzionale, in modo – eccessivamente?, volutamente? – laconico, ha preannunciato di aver dichiarato l'illegittimità delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono, per l'elezione di entrambe le camere, l'assegnazione di un premio di maggioranza e la presentazione di liste bloccate. In attesa, quindi, che “nelle prossime settimane” (*usque tandem?*) siano pubblicate le motivazioni della sentenza, si possono ora prudentemente solo porre interrogativi e formulare ipotesi. Come si confà allo stile di questo blog, provo ad esporli brevemente.

1. Rimasto sotto traccia nei commenti giornalistici, concentrati ovviamente sul merito della pronuncia, quello dell'ammissibilità della questione incidentale sollevata pare il profilo più foriero d'interessanti sviluppi. Inutile nascondersi che ai più questo pareva lo scoglio su cui la questione era destinata ad infrangersi, per il carattere fittizio della controversia instaurata. C'è allora subito da chiedersi quanto abbia fatto premio, sulla decisione di ammissibilità, l'esigenza di cogliere al balzo l'occasione per non lasciare “zone franche” alla giustizia costituzionale (trasformandole così in “zone d'ombra”), soprattutto quando sono in gioco principi costituzionali fondamentali, come quello democratico. Ciò può far precludere ad un allargamento delle vie d'accesso alla Corte ogniqualvolta si tratti di disposizioni legislative che altrimenti non arriverebbero alla sua attenzione?

2. Assolutamente meno imprevista, perché ampiamente preannunciata, è l'incostituzionalità del premio di maggioranza sia alla Camera che al Senato. Il che trasforma la formula elettorale in un proporzionale con soglie di sbarramento. In base alla precedente giurisprudenza, pare presumibile che il premio di maggioranza sia stato bocciato non in sé ma per gli effetti sovra-rappresentativi causati dalla mancata previsione di una soglia minima per la sua attribuzione (C. cost. 15-16/2008 e 13/2012). Effetti che sono apparsi un'eccessiva distorsione della rappresentanza in nome della governabilità, tanto più inaccettabile da quando un sistema politico recalcitrante al bipolarismo, complici la sua natura incompleta e tribale, si è ora assestato in senso quantomeno tripolare, rendendo effettivo quel che sembrava solo un rischio paventato da coloro che ignoravano i rudimenti politologici.

3. Per quanto non lo sia *tout court*, l'incostituzionalità del premio di maggioranza senza soglia minima sembra non poter non aver effetti su quei sistemi elettorali regionali che lo prevedono. È bene, infatti, ricordare che le leggi elettorali regionali modulano diversamente il premio (tra il 55 ed il 60%) in base ai seggi conseguiti dalle liste provinciali collegate alla lista regionale del Presidente eletto, ma non prevedono alcuna soglia minima per la sua aggiudicazione. Parlare, dunque, dell'esistenza di soglie implicite pare azzardato. Si possono ipotizzare effetti a cascata?

4. I dubbi raggiungono l'apice a proposito della “illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali «blocate», nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza”, complice il carattere (volutamente?) anfibologico della frase. L'incostituzionalità della disposizione comporta l'introduzione, per effetto stesso della sentenza, del voto di preferenza o dovrà essere il legislatore a provvedere in tal senso? Additiva secca o additiva di principio? Qui la Corte dovrà muoversi tra Scilla e

Cariddi, cioè tra l'esigenza, in base alla propria consolidata giurisprudenza, da un lato di non rendere inapplicabile la normativa elettorale conseguente alla sentenza (e tale certamente sarebbe, perché incostituzionale, una normativa elettorale che non prevedesse la scelta diretta degli eletti da parte degli elettori), dall'altro di non ingerirsi in valutazioni politiche strettamente riservate al legislatore su come articolare tale scelta diretta. A far fede alla giurisprudenza costituzionale sulla necessità della legge elettorale, parrebbe che la Corte costituzionale non possa consentirsi rinvii ad un legislatore che ha dato ampie prove della propria incapacità di trovare una soluzione che sollevasse la stessa Corte dal compito – non gradito e non richiesto – d'intervenire. L'autoapplicatività che ha indotto la Corte ad eliminare solo il premio di maggioranza, potrebbe indurla ad introdurre direttamente quantomeno *un* voto di preferenza. Le motivazioni della sentenza saranno quindi decisive nel chiarire il senso della declaratoria d'incostituzionalità.

5. Il punto della modalità di scelta degli eletti è tanto più decisivo appena si consideri che, per quanto si ragioni per ipotesi, pare azzardato ipotizzare che la declaratoria d'incostituzionalità investa la lista bloccata *tout court* (visto che esiste un dialogo tra le Corti, il giudice costituzionale dovrebbe coinvolgere in tale conclusione quei paesi, come la Germania, la Spagna e la Francia per le elezioni europee, dove essa è prevista) e non, invece, la peggiorativa versione italiana, caratterizzata da liste eccessivamente lunghe, in cui sono possibile le candidature multiple e che rappresentano l'unico canale di accesso alla rappresentanza politica. Né sembra, comunque, che in base alla sentenza il voto di preferenza sia l'unica soluzione per consentire agli elettori di scegliere gli eletti. Poiché il Capo dello Stato, commentando a caldo tale sentenza, ha ricordato la scelta per una democrazia parlamentare maggioritaria fatta dagli italiani nel referendum del 1993, non pare inutile ricordare che nella stessa occasione, ed ancor prima nel 1991, gli elettori si espressero chiaramente contro le preferenze (multiple ed uniche), memori allora del mercimonio che di esse si faceva. Sarebbe paradossale che, in tempi di riduzione dei costi della politica, si riesumasse un sistema di selezione che aumenta i costi delle campagne elettorali, con tutto ciò che ne consegue in termini di finanziamenti occulti e clientele.

6. Nel proprio comunicato-stampa la Corte ha voluto confermare la legittimità del Parlamento in carica. Precisazione ovvia, ma non inutile, a tener conto delle reazioni di qualche parte politica (riprova ulteriore dello *spread* che ci separa dalla Germania dove simili reazioni non si sono registrate dopo che il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato incostituzionali i c.d. mandati in eccesso). Non c'è nessun nesso di causalità tra l'incostituzionalità della legge elettorale e la legittimità del Parlamento eletto in base ad essa; legittimità che dipende esclusivamente dalla proclamazione dei risultati elettorali e permane fino al suo scioglimento, senza soluzione di continuità. Né, tantomeno, sotto il profilo costituzionale vi è l'obbligo da parte del Capo dello Stato di sciogliere le Camere perché elette in base ad una legge dichiarata, nei suoi aspetti qualificanti, incostituzionale. Altra è, ovviamente, la valutazione della legittimazione del Parlamento sotto il profilo politico. Da questo punto di vista, la mente non può non correre allo scioglimento di Scalfaro del 1994, dovuto certo alla diversa temperie politica ma anche al cambiamento indotto dai referendum elettorali dell'anno prima e dalle conseguenti nuove leggi elettorali.

7. Piuttosto più seriamente si pone il problema della convalida dei deputati eletti in forza del premio di maggioranza ora dichiarato incostituzionale. È fin troppo facile prevedere la *bagarre* politica che si scatenerà sul punto, a fini ovviamente strumentali. L'amplessissima autodichia delle Camere in materia *ex art. 66 Cost.* (non pare inutile ricordare qui la questione dei seggi vacanti postasi nella XIV legislatura e risoltasi con la loro mancata

aggiudicazione nonostante la chiara lettera dell'art. 56.2 Cost.), supportata dal principio del *tempus regit actum*, consentirà alla maggioranza di auto-convalidare i suoi eletti. Il che costituisce fin d'ora un'ulteriore distorsione di un sistema che andrebbe urgentemente rivisto.

8. Un'ultima considerazione. Il sistema elettorale che scaturirà dalla sentenza della Corte costituzionale è quello meno adatto per garantire un'accettabile governabilità. Paradossalmente questo, se da un lato, potrebbe aumentare i poteri di veto dei proporzionalisti, dall'altro potrebbe essere uno stimolo decisivo per le riforme. In tal senso agganciare la riforma elettorale all'abolizione del bicameralismo paritario acquista maggiore senso; meno ne potrebbe avere alla riduzione dei parlamentari, i quali, in forza di un sistema che favorisce la frammentazione politica, potrebbero vedere aumentato il loro potere di ricatto, tanto più se decisivi per il conferimento della fiducia al governo.